



# COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Provincia di Pesaro e Urbino

Via Raffaello, 104 – 61040 Sant'Ippolito – Tel. 0721 728144 Fax 0721 728148  
e-mail: [comune.santippolito@provincia.ps.it](mailto:comune.santippolito@provincia.ps.it) internet [www.comune.santippolito.pu.it](http://www.comune.santippolito.pu.it)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 18 Del 30-06-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>MARCHETTI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>CIANNI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>SIGNORACCI CARLO</b>	<b>P</b>	<b>CAMILETTI ELEONORA</b>	<b>P</b>
<b>BALDUCCI FRANCESCA</b>	<b>A</b>	<b>TOMASETTI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>CAMPOLUCCI ELSA</b>	<b>A</b>	<b>STORONI MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>POLVERARI MAURO</b>	<b>P</b>	<b>ANTONIONI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>RUTI ERIKA</b>	<b>P</b>		

Presenti 9

Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale incaricato Dott.ssa Storoni Nicoletta collegato da remoto, a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la Prima convocazione, il Sig. MARCHETTI MARCO in qualità di SINDACO, assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg.

POLVERARI MAURO  
RUTI ERIKA  
STORONI MICHELE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 49 della suddetta legge, in base al quale su ogni proposta devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile;

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08/09/2014, inserito nell'ambito del Regolamento I.U.C.;

DATO ATTO che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;•sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

CONSIDERATO dunque che è indispensabile approvare un nuovo regolamento TARI in ragione delle

modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) , soprarichiamate. Di seguito le principali

novità che interessano il Regolamento TARI:

1. Si modifica , secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o

differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione

ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate

nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali.

Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

4. Ai sensi dell'art. 184 comma del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di

contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica,

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, occorre approvare un Regolamento

Comunale per la disciplina della Tari aggiornato alle sopracitate modifiche normative;

.DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni

statali vigenti in materia di Tari

CONSIDERATI altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie*

*relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.](#)';*

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 20 giugno 2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

#### PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente regolamento;
2. DI APPROVARE il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come sopra emendato, composto da n. 30 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;

4. DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2021, l'agevolazione della TARI per le UTENZE NON DOMESTICHE, con riduzione stimata del 55 % della parte variabile nelle categoria di tassazione , con attività sospese o non sospese CAUSA Covid, ma che sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti e ricomprese nelle categorie tari di cui all'allegato b) , da inquadrare all'interno dell' Art. 26 del presente Regolamento, a cui dare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo;
5. DI FINANZIARE La spesa previsionale, massima spendibile, di € 40.087,00, con i contributi statali delle funzioni fondamentali, assegnazioni specifiche Tari al Comune di Sant'Ippolito, quota residua anno 2020 (Fondone in quota vincolata per Tari) e quota anno 2021 (per agevolazione Tari a sostegno delle attività economiche più svantaggiate dall'emergenza Covid);
6. DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2021, l'agevolazione della TARI per le UTENZE DOMESTICHE, in particolare disagio economico per i contribuenti delle utenze domestiche residenti, che possiedono un ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) pari o inferiore a 20.000,00 in corso di validità, si applicano agevolazioni, sia sulla parte fissa, sia sulla parte variabile della tariffa, come segue:
 

1	COMPONENTE	- 15%
2	COMPONENTI	- 20%
3	COMPONENTI	- 30%
4	COMPONENT	- 40%
5 o 6	COMPONENTI	- 50%

 da inquadrare all'interno dell' Art. 21 del presente Regolamento, con una spesa massima complessiva per il comune di euro 8.000,00. Nel caso le domande fossero complessivamente di un importo superiore all'importo stanziato verrà effettuato un riproporzionamento del contributo concesso;
7. di demandare ai responsabili di servizio competenti, con successivi atti, l'applicazione di tutte le agevolazioni Tari previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tari anno 2021;
8. La spesa previsionale di € 8.000,00, massima spendibile trova copertura finanziaria dall' applicazione delle assegnazioni statali al Comune di Sant'Ippolito, quota residua anno 2020 (Fondone in quota vincolata per Tari);
9. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott.ssa Storoni Nicoletta responsabile del settore 3;
10. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

11. DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazionetrasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

Con votazione espressa per appello nominale nei modi e termini di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 6

Astenuti n. 3 (Tomasetti. Storoni, Antonioni)

### **D E L I B E R A**

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza di dare attuazione al presente atto,

Con votazione espressa per appello nominale nei modi e termini di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 6

Astenuti n. 3 (Tomasetti. Storoni, Antonioni)

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI, IN ORDINE ALLA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Storoni Nicoletta

Lì 30-06-2021

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Storoni Nicoletta

Lì 30-06-2021

---

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA  
ART. 153 T.U. DEGLI ENTI LOCALI

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Storoni Nicoletta

Lì 30-06-2021

---



Letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to DOTT. MARCHETTI MARCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT.SSA Storoni Nicoletta

---

N. reg. 413

li 02-08-21

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

**IL RESPONSABILE**

F.to Dott.ssa Storoni Nicoletta

---

Per copia conforme all'originale

Li, 02-08-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Storoni Nicoletta

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

[ ] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 02-08-21 al 17-08-21

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000)

[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

li 02-08-2021

**IL RESPONSABILE**  
Dott.ssa Storoni Nicoletta